

IL TFR DOPO LA BUSTA PAGA ENTRA NEGLI UNIEMENS

**Emanata la circolare Inps sulle modalità operative di
gestione del TFR in busta paga**

CENTRO STUDI

Circolare n.5 del 2015



Carissimi amici e amiche,

Non c'è solo il jobs act che tratteremo ampiamente nell'incontro nazionale del 07 Maggio a Roma e che affrontiamo anche nel sondaggio che AIDP ha messo in campo e a cui vi preghiamo di partecipare al link <https://sites.google.com/site/indaginejobsact/indagine-jobs-act>. Ci sono tante altre cose di cui ci dobbiamo occupare come il TFR in busta paga. Con la circolare 82 del 23.04.2015 l'Inps fornisce le *istruzioni per la gestione operativa del TFR dal punto di vista degli adempimenti previdenziali*.

Come al solito Buona lettura a tutti.

David Trotti e Maurizio Manicastrì
Coordinatori Nazionali del Centro Studi AIDP

Abbiamo detto non solo jobs act, ma anche legge di stabilità e sue conseguenze. Una tra le norme più importanti dal punto di vista operativo che interessa tutte le aziende è quella del TFR in busta paga. L'Inps se ne è occupato con una circolare la n.82 del 23.04.2015 che riepilogando le norme ed approfondendole ci dice cosa fare dal punto di vista operativo e contributivo con una forte attenzione anche al Finanziamento garantito che le aziende possono utilizzare. Ricordiamo che il tema è stato già oggetto di un'altra circolare del Centro Studi che commentava il DPCM che dettava la regole del gioco. Come si ricorderà questa legge, prevede che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (con le eccezioni sotto specificate) con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possano richiedere la liquidazione della quota del trattamento di fine rapporto (TFR), sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. In ordine ai criteri per la individuazione della natura privatistica del datore di lavoro, la circolare richiama le indicazioni contenute nella circolare n. 70 del 2007, a cui rimandiamo.

L'integrazione richiesta viene liquidata mensilmente in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Ai fini della corresponsione, i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all'obbligo del versamento al "Fondo di Tesoreria" possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia. Detta garanzia è rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l'INPS e, in ultima istanza, dallo Stato. La richiesta di finanziamento può essere presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'accordo-quadro sottoscritto tra Associazione bancaria italiana (ABI) e i Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in data 20 marzo 2015.

Soggetti destinatari.

Ricordiamo chi sono i soggetti destinatari, ovvero tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ad eccezione dei seguenti:



- a) lavoratori dipendenti domestici;
- b) lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell'ambito della predetta nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.);
- c) lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad esempio, dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi, nonché dei lavoratori dell'edilizia per i quali il TFR è accantonato presso le Casse Edili; nonché i dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette, oltre ai lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri);
- d) lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- f) lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
- g) lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa. Questa esclusione opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l'unità produttiva interessata dagli interventi e in relazione al periodo di durata stabilito nell'ambito dei provvedimenti ministeriali;
- h) lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- i) sono, inoltre, esclusi dalla possibilità di richiedere l'erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento, poiché in questo caso il lavoratore e la finanziaria possono prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non restituite sia effettuato attraverso l'utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l'importo del debito residuo del contratto di finanziamento e a versare questo importo all'ente mutuante. Qui va ricordato che la preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla notifica, da parte del mutuante, dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

Requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla Qu.I.R..

Ai fini del diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi.

Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto alla liquidazione della Qu.I.R., l'Inps sottolinea che si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzerà l'anzianità di servizio e rende

inefficace la precedente istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R., a questo fanno eccezione le tipologie nell'ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (cessione del contratto di lavoro in forma individuale e variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d'azienda o di ramo di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.).

Dobbiamo anche precisare in questo contesto che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall'art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R. (i sei mesi).

L'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi per il diritto alla liquidazione mensile della Qu.I.R. è operato dal datore di lavoro, anche con riferimento all'esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le medesime gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall'ente mutuante.

Misura della Qu.I.R..

La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del TFR, al netto della detrazione operata dal datore (0,50%), ove dovuta e non oggetto di agevolazioni contributive. Al riguardo la circolare ricorda che il contributo dello 0,50% non opera per i lavoratori con qualifica di apprendista e che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, il datore di lavoro applicherà la detrazione esclusivamente nei limiti della contribuzione effettivamente versata, dopo l'applicazione delle misure di agevolazione.

Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che optano per la liquidazione della Qu.I.R., la relativa misura è pari all'intera quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate forme pensionistiche.

Inoltre la circolare stabilisce che ai fini del calcolo della Qu.I.R., dobbiamo rifarci al paragrafo 4 della circolare Inps n. 70/2007 (di seguito riportato) e ricorda che la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.

La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, e quindi non

trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione delle modalità di calcolo dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Si tratta di un concetto ispirato al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno ricompresi, in base alla consolidata giurisprudenza, "tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione". Sono dunque da escludere soltanto quelle voci retributive aventi titolo specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro. Al fine di valutare la non occasionalità dei compensi, nell'ambito della nozione legale di retribuzione di cui all'articolo 2120 del codice civile, si deve tenere conto non solo della ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà, della non riconducibilità dell'evento al quale sono connessi (prestazioni) a ragioni eventuali, imprevedibili, fortuite. Sono fatte salve ai fini del calcolo del contributo eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo TFR. Si precisa che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti. Pertanto l'esclusione di voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione dello stesso.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all'articolo 2110 del codice civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione guadagni, deve essere computato ai fini del TFR l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività di lavoro.

La quota di retribuzione da accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l'importo della retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Procedura di richiesta e liquidazione della Qu.I.R..

Per accedere alla liquidazione della Qu.I.R., i lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare al datore di lavoro una domanda, predisposta secondo il modello allegato al Dpcm del 20 febbraio u.s. debitamente compilata e sottoscritta. Copia della istanza ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta.

Accertato il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni ostative il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione della istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La liquidazione della Qu.I.R. è effettuata sulla base delle modalità in uso ai

fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro a partire dal Libro Unico del lavoro :

- dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l'istanza il 24 aprile 2015, l'erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di maggio 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di giugno 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro;
- dal quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l'istanza il 24 aprile 2015, l'erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di agosto 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro.

In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede all'erogazione mensile della Qu.I.R., e per tutto il periodo di operatività, si sospende il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari. L'adesione del lavoratore dipendente alle forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Per quanto concerne i termini di decorrenza, il primo periodo di paga utile per l'accesso alla erogazione coincide con il periodo di paga di maggio 2015. In particolare, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno, ai rispettivi datori di lavoro, la domanda a partire dal 3 aprile 2015 e fino al 30 dello stesso mese, avranno accesso alla Qu.I.R. che matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell'ambito delle competenze retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al Finanziamento garantito, ovvero delle competenze retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto Finanziamento.

Liquidazione della Qu.I.R. attraverso l'accesso al finanziamento assistito da garanzia.

La legge di stabilità 2015 ha previsto misure finalizzate a favorire l'accesso alle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione della Qu.I.R. con costi analoghi a quelli previsti dalla legge per la

rivalutazione del TFR accantonato in azienda. In particolare i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, possono accedere ad un apposito finanziamento erogato dalle Banche firmatarie dell'accordo ABI/Tesoro. Questo Finanziamento riguarda anche l'erogazione della Qu.I.R. dei lavoratori che, in precedenza, avevano scelto la destinazione del TFR (in misura integrale o parziale) ai fondi di previdenza complementare.

Il costo del Finanziamento è stabilito sulla base delle intese contrattuali intervenute fra il datore di lavoro e l'intermediario e, comunque, in base alle previsioni di legge, il tasso di interesse applicato, comprensivo di ogni eventuale onere non può essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR.

Con riguardo al requisito del numero degli addetti, ai fini del calcolo, si applicano i principi e i criteri adottati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.

Nel novero degli addetti, l'Inps ricorda che rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati. Le unità di lavoro dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l'orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale. In particolare, il requisito occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2014.

Per i datori che iniziano l'attività nel corso del 2015 ovvero degli anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori va effettuato con riferimento all'anno civile di inizio attività. Per inizio dell'attività è da intendersi il momento in cui l'azienda comincia ad operare con dipendenti che, di norma, individua il mese dal quale decorre l'insorgenza dei relativi obblighi contributivi.

Conseguentemente, l'eventuale ricorso al finanziamento sarà possibile a partire dall'anno successivo a quello di avvio dell'attività (es. nel 2016 per chi inizia l'attività nel 2015).

Qualora, durante l'anno di avvio dell'attività, maturando l'anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti facessero richiesta di accesso alla Qu.I.R, resta fermo per i datori di lavoro l'obbligo della relativa erogazione in busta paga con risorse proprie nei termini che abbiamo sopra indicato.

Sono escluse dalla possibilità di ricorrere al finanziamento assistito da garanzia le strutture che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Tesoreria ancorché le stesse, al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di accesso al finanziamento, possano contare su una media occupazionale inferiore ai 50 dipendenti.



Sul piano operativo, ai fini del finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, i datori di lavoro, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall'Istituto, debbono richiedere all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento, avvalendosi del modulo di istanza on-line "Qu.I.R.", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it, attraverso il seguente percorso: servizi on line/per tipologia di utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti (dove si effettua l'autenticazione con codice fiscale e pin)/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. Entro trenta giorni dalla data della richiesta, l'INPS, se ne ricorrono le condizioni, rilascia una certificazione con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore di lavoro laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- numero di addetti inferiore a 50 unità nell'anno civile precedente a quello dell'istanza. Il calcolo viene effettuato sulla base delle informazioni relative alla denunce UniEmens trasmesse all'Istituto;
- insussistenza dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria; assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa.

L'insussistenza delle ulteriori condizioni che precludono l'accesso alla Qu.I.R. e, pertanto, al relativo Finanziamento, è attestata dal datore di lavoro, anche attraverso la produzione, all'Intermediario/Banca, della visura camerale e dell'ulteriore documentazione utile allo scopo.

Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall'Istituto, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto. Il contratto di finanziamento deve prevedere la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro. Il datore di lavoro che accede al finanziamento assistito da garanzia è tenuto a rivolgersi ad un unico Intermediario, anche nel caso di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R..

La richiesta di finanziamento della Qu.I.R. può riguardare tutte le posizioni dei lavoratori che ne abbiano fatto istanza ovvero una parte di esse, purché, in quest'ultimo caso, sia riferita all'intera posizione individuale del lavoratore.

Nel caso non ricorrano congiuntamente le condizioni di accesso al Finanziamento, il datore di lavoro effettua l'erogazione della Qu.I.R. attraverso risorse proprie.

Rimborso del finanziamento.

Il 30 ottobre 2018 è il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia. E' previsto un rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso. Su questo la circolare prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Istituto, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica all'Intermediario l'ammontare delle Qu.I.R. fino a quel momento certificate suddivise per ciascun periodo di paga e quindi la Banca presenta al datore di lavoro la richiesta di rimborso relativa al Finanziamento utilizzato per la corresponsione della Qu.I.R. del lavoratore cessato, comprensiva degli interessi maturati. In questi casi, la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, è effettuata dal datore di lavoro attraverso l'utilizzo delle ultime tranches di Finanziamento disposte dall'Intermediario e, per la quota di Qu.I.R. maturata nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie proprie. Esempio nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 18.05.2016, il datore di lavoro, attraverso l'utilizzo del Finanziamento in essere, erogherà le quote di Qu.I.R. maturate a marzo e aprile 2016, e con risorse proprie, la quota della Qu.I.R. di maggio dello stesso anno. Dal punto di vista delle denunce, l'assetto contributivo delle quote di Qu.I.R. maturate in marzo e aprile 2016 è quello definito con la denuncia contributiva del mese di maturazione della Qu.I.R., mentre, la quota di Qu.I.R. relativa al mese di maggio 2016 costituisce una quota di Qu.I.R. non finanziata e va esposta, nella denuncia UniEmens del mese, con i relativi effetti sul piano contributivo. Di conseguenza, in questi casi, con la liquidazione delle ultime quote di Qu.I.R., non va operata alcuna variazione delle denunce pregresse.

Interruzione anticipata dell'erogazione del Finanziamento.

Le cause di interruzione anticipata dell'erogazione del finanziamento assistito da garanzia sono disciplinate dal DPCM ed in particolare il caso dell'uso in frode delle somme erogate nell'ambito del Finanziamento, prevedendo la relativa interruzione in tutti i casi in cui sia accertato che lo stesso venga utilizzato, in tutto o in parte, per finalità diverse dalla liquidazione delle quote di Qu.I.R.. Se

ciò accade il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi.

Costituiscono, inoltre, cause di interruzione anticipata del Finanziamento l'insorgenza di procedure concorsuali ovvero di atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro.

In particolare, l'erogazione del Finanziamento è interrotta in caso di:

- avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione, nel Registro delle imprese, della sentenza dichiarativa di fallimento;
- avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, del decreto di ammissione alla citata procedura;
- avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del relativo provvedimento nella GU;
- avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a partire dall'iscrizione nel Registro delle imprese, della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
- iscrizione, nel Registro delle imprese, di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- iscrizione, nel Registro delle imprese, di un piano di risanamento attestato;
- autorizzazione di interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, a partire dalla data del provvedimento. La circolare ricorda che detta causa di interruzione del Finanziamento opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, a partire dalla relativa data di stipula.

Laddove si verifichi una delle condizioni nel corso dell'erogazione della Qu.I.R., il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello d'insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata.

In tutti i casi di interruzione del Finanziamento la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, segue le regole di erogazione delle spettanze retributive tipiche della specifica vicenda che ha prodotto l'interruzione del Finanziamento. Sul piano operativo, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'INPS specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R. non finanziate. A titolo di esempio, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, in data 20 maggio 2015, l'Intermediario è tenuto a interrompere il Finanziamento a partire dalla rata di giugno 2015 e il datore

di lavoro è tenuto ad erogare con l'utilizzo di risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate in marzo, aprile e maggio 2015, che dovevano essere erogate rispettivamente in giugno, luglio e agosto dello stesso anno. Sul piano operativo, il datore di lavoro procederà quindi a operare la variazione delle denunce contributive già trasmesse (presumibilmente quella di marzo 2015).

Analoga operazione va effettuata, in caso di cessione individuale di contratto ovvero di variazione del datore di lavoro per effetto di operazioni straordinarie (fusione, cessione aziendale, ecc.). In questi casi, il datore di lavoro cedente è tenuto a erogare con risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate e non ancora finanziate, effettuando la valorizzazione delle denunce contributive. Il piano di liquidazione della Qu.I.R. del lavoratore interessato proseguirà, con il datore di lavoro cessionario, sulla base delle modalità in uso presso il medesimo. In altri termini, ove il cessionario eroghi la Qu.I.R. senza il ricorso al Finanziamento garantito, il piano di liquidazione proseguirà a partire dal mese successivo a quello della variazione/cessione; ove il cessionario faccia ricorso al Finanziamento, le quote di Qu.I.R. riprenderanno a maturare a partire dal predetto mese e ad essere erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di maturazione, sulla base della prassi tipica del predetto schema.

Qualora il datore di lavoro richieda l'estinzione anticipata del finanziamento egli è tenuto a restituire all'intermediario l'importo complessivamente utilizzato.

Finanziamento del Fondo di garanzia.

Lo specifico Fondo di garanzia è alimentato dal contributo in misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai fini dell'erogazione della Qu.I.R. L'obbligo di versamento del contributo opera con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R.. A questo proposito è utile ricordare che il contributo di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%) resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l'esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.

Misure compensative.

Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al Finanziamento all'erogazione della Qu.I.R. trova applicazione l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia, che opera sulla base del principio della competenza, quindi si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel caso di ricorso al Finanziamento assistito da

garanzia, non coincide con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima. Quindi con un esempio: in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, ancorché la relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con la busta paga del mese di novembre 2015, la misura esonero si applica nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R..

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al Finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) fissate nella percentuale massima dello 0,28%.

Modalità di esposizione dell'erogazione della Qu.I.R. in UniEmens.

Qui si rimanda alla circolare che i tecnici potranno esaminare e verificare (soprattutto per chi lavora con il flusso UniEmens), ricordando che l'utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici per l'erogazione della Qu.I.R. è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015 e che per molti la procedura sarà trasparente in quanto sarà effettuata a livello del software di elaborazione del Libro Unico del Lavoro.

Surroga dell'Inps.

L'Istituto è surrogato di diritto all'intermediario aderente per il recupero delle somme anticipate ed è legittimato ad utilizzare l'avviso di addebito con titolo esecutivo.

Sulle somme pagate dal Fondo il datore di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni civili a decorrere dalla data di scadenza del rimborso del finanziamento sino a quella di effettivo pagamento. Per la restituzione di quanto anticipato dal Fondo, il datore di lavoro può chiedere la regolarizzazione in forma rateale, alle condizioni e con le modalità previste per i crediti contributivi.